

D.M. 4 agosto 1988, n. 375: Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio (1)

(Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 204 del 31 agosto 1988)

(1) Abrogato dall'art. 26, comma 6, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, ad esclusione del comma 9 dell'articolo 56 e dell'allegato 9 e delle disposizioni concernenti il registro esercenti il commercio relativamente alla attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e alla attività ricettiva di cui alla legge 17 marzo 1983, n. 217, a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella G.U. 24 aprile 1998, n. 95.

(Omissis)

Art. 56 - Tabelle merceologiche. Norme di carattere generale

1. Le tabelle merceologiche alle quali deve conformarsi il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 24 della legge sono contenute nell'allegato 5 al presente decreto.

2. Le autorizzazioni alla vendita non possono limitare il contenuto merceologico delle tabelle o delle categorie di prodotti cui esse si riferiscono, salvo che nei casi previsti dal comma 8. Qualora autorizzazioni dal contenuto merceologico limitato vengano rilasciate fuori di tali casi, i titolari di esse hanno facoltà di porre in vendita tutte le merci comprese nelle tabelle e nelle categorie merceologiche cui le autorizzazioni si riferiscono.

3. Un esercizio può vendere solo le merci comprese nelle tabelle merceologiche in relazione alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione alla vendita.

4. E' consentito il rilascio, per un medesimo punto di vendita, di autorizzazioni per più tabelle merceologiche, anche dell'autorizzazione per la tabella VIII e di quella per altra tabella, fatti salvi i divieti di legge.

5. Chi ha ottenuto l'autorizzazione per una o più tabelle merceologiche è autorizzato a porre in vendita tutte le merci che siano comprese, in base agli usi generali e locali del commercio, nelle categorie in esse indicate, fatti salvi i divieti di legge.

6. La specifica indicazione di un prodotto in una tabella non esclude che esso possa essere posto in vendita anche in base ad una tabella diversa, secondo la norma prevista nel comma 5.

7. Le possibilità, previste dalle norme della legge e del presente decreto, di vendita promiscua di più prodotti appartenenti ad una medesima tabella merceologica, o a più tabelle, si intendono in ogni caso subordinate all'osservanza delle norme di carattere igienico-sanitario, relative a determinati prodotti.

8. Possono essere ottenute, relativamente alla tabella XII, autorizzazioni limitate alla vendita di una o più delle seguenti categorie di prodotti: "mobili", "articoli casalinghi", "elettrodomestici", "apparecchi radio e televisivi ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva e materiale accessorio", "materiale elettrico".

9. Per i titolari di farmacie, i titolari di rivendite di generi di monopolio, i titolari di impianti di distribuzione automatica di carburanti, di cui all'art. 45, numeri 2, 3 e 7, della legge, sono istituite tre apposite tabelle, tenuto conto

della natura degli esercizi, degli usi e delle esigenze del pubblico. Tali tabelle, il cui contenuto è indicato nell'allegato 9 al presente decreto, sono ottenute nel rispetto della legge e del presente decreto.

10. In deroga al disposto del comma 3 la vendita al pubblico, in un'unica confezione e ad un unico prezzo, di prodotti appartenenti a tabelle merceologiche diverse è consentita nell'esercizio che abbia nella propria tabella merceologica il prodotto che rispetto agli altri contenuti nella confezione risulti di valore ragguagliabile ad almeno i tre quarti del prezzo della confezione stessa, tenendo conto dei valori di mercato dei rispettivi prodotti.

11. Insieme ai prodotti compresi in una delle tabelle merceologiche si intende autorizzata la vendita di articoli che ne costituiscano il contenitore, purché siano di modesto valore o la vendita sia effettuata, comunque, secondo gli usi del commercio.

12. Le autorizzazioni per la tabella XIV non possono in alcun caso riferirsi a prodotti che siano compresi in una delle altre tabelle o che debbano considerarsi appartenenti ad una categoria compresa in una di esse.

13. Le autorizzazioni relative alla tabella XIV suddetta sono rilasciate per categorie di prodotti, anche se nelle domande siano stati specificati i singoli prodotti anziché le categorie cui essi appartengono.

Allegato 9

Tabella per i titolari di farmacie

- Prodotti dietetici per l'infanzia, gli anziani e gli ammalati;
- Articoli per l'igiene della persona;
- Articoli di puericultura, quali biberon, scalda-biberon, bagnetti, spargitalco, ciambelle lavatesta, accessori per il bagno, spugne, termometri, accappatoi per neonati, pannolini e tutine assorbenti, vasini ortopedici, indumenti per neonati e per la prima infanzia di speciale tessuto filtrante e anallergico, lenzuolini di gomma o filtranti per neonati;
- Apparecchi propedeutici allo sviluppo dell'attività sensoriale e visiva del bambino parzialmente ritardato, quali attrezzature montessoriane;
- Articoli per la sicurezza e la custodia del bambino nella deambulazione e nel riposo, quali bretelle sostenitrici e prime attrezzature per la custodia del bambino, tipo infantseat;
- Bilance per neonati e per adulti;
- Busti, guaine, pancere, correttivi e curativi, calze collants elastici contenitrici per varici, preventivi e curativi;
- Cinte, cavigliere, ginocchiere, polsini elastici, guanti di gomma per la casa;
- Indumenti e biancheria dimagranti preparati esclusivamente a tale scopo;
- Indumenti terapeutici antireumatici in lana termica creati allo scopo;
- Massaggiatori, articoli di masso-terapia;
- Prodotti per la cura del capello: lozioni, creme, shampoo medicato (e mezzi per il loro impiego: spazzole e pettini) ed altri cosmetici destinati ad essere messi a contatto con la pelle o con le mucose, con esclusione dei concentrati e delle essenze;
- Amari, liquori, vini e pastigliaggi medicati;
- Polveri per acque da tavola;
- Alimenti per piccoli animali;

- Disinfettanti, disinfettanti per uso animale e per ambienti; insetticidi per uso umano e per uso veterinario e prodotti chimici in genere non di uso farmaceutico.

Tabella per i titolari di rivendite di generi di monopolio [1]

Articoli per fumatori;
Francobolli da collezione e articoli filatelici.
Moduli e stampati in genere, per comunicazioni e richieste ad enti vari, moduli per contratti.
Tessere prepagate per servizi vari.
Articoli di cancelleria e cartoleria (compresi materiali di consumo per computers e fax).
Articoli di bigiotteria (articoli prodotti ad imitazione della gioielleria per l'abbigliamento e l'ornamento della persona in metallo o pietra non preziosi) quali spille, fermagli, braccialetti, catene, ciondoli, collane, bracciali, anelli, perle, pietre e vetri colorati, orecchini, bottoni, da collo e da polso, gemelli da polso, fermacravatte, portachiavi e simili.
Pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e video-cassette da registrare.
Lampadine, torce elettriche, pile, prese e spine (elettriche e telefoniche).
Articoli per la cura e l'igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria.
Articoli di pelletteria (escluse calzature, valigeria e borsetteria).
Articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi (a titolo di esempio: pietre e vetri colorati, bottoni, temperini, portachiavi ecc.).
Pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili).
Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri "usa e getta" e simili.
Detersivi, insetticidi in confezioni originali, deodoranti.
Articoli sportivi (esclusi capi di abbigliamento e calzature) inclusi gli articoli da pesca per dilettanti, distintivi sportivi.
Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria).
Carte geografiche e stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate.
Giocattoli (escluse le biciclette), articoli per festività o ricorrenze a carattere civile e/o religioso, articoli per feste, giochi di società, giochi pirici.
Fiori e piante artificiali.
Articoli per la cura e la manutenzione delle calzature.
Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti (alcool denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili).
Orologi a batteria in materiali non preziosi.
Articoli per il cucito, il ricamo ed i lavori a maglia.

(1) Tabella sostituita dall'art. 1, D.M. 17 settembre 1996, n. 561.

Tabella per i titolari di impianti di distribuzione automatica di carburanti [1]

Ricambi e accessori per i veicoli, compresi i prodotti per la manutenzione e la protezione, le pile e le torce elettriche, le borse di pronto soccorso, catene da neve, corde elastiche per fissaggio bagagli, portabagagli, portasci, spoiler, frangisole, shampoo per auto.

Carte geografiche e stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate, manuali tecnici per auto, impermeabili tascabili pronto impiego.

Specchi, pettini, forbici, nastri, spazzole, ventagli, necesseires per viaggio e per toletta, purché in metalli e materie non preziosi.

Pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e video-cassette registrate o da registrare.

Articoli per la cura e l'igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria.

Articoli di pelletteria (escluse le calzature, la valigeria e la borsetteria).

Apriscatole, levacapsule, tagliacarte in metalli e materie non preziosi.

Spaghi, turaccioli, stuzzicadenti.

Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri "usa e getta" e simili.

Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti, (alcool denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili).

Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria).

(1) Tabella sostituita dall'art. 1, D.M. 17 settembre 1996, n. 561.